

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi dell'art. 16 della Legge 108/1996, del Titolo VI del T.U. Bancario, della Delibera CICR del 4 marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 aprile 2005

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Fin Solution di Francioso Giuseppe

Sede: P.zza I Maggio 94 – 72017 – Ostuni – Br-

Iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A. di Brindisi n.: 127660

Partita Iva: 02097080747

Iscrizione Albo Mediatori Creditizi tenuto presso l'Ufficio Italiano dei Cambi n.: 32014 del 27/05/2004

Sito Internet: www.finonline.it

numero tel/fax 0831/302445 - numero verde: 800 - 275545.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

caratteristiche

- Il mediatore creditizio non è un dipendente, non è un agente, non è un collaboratore, non rappresenta e non agisce per l'Istituto Bancario o l'Intermediario Finanziario erogante. E' convenzionato con la Banca o con l'Intermediario Finanziario esclusivamente per l'attività di mediazione relativa ai prestiti da essi concessi.
- Ai sensi della normativa, è mediatore creditizio, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma viene eseguita da banche o da intermediari finanziari iscritti all'elenco generale o nell'elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n°385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Per concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intendono concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, ed ogni altro tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria; acquisto di crediti; credito al consumo, così come definito dall'articolo 121 del testo unico bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento; credito ipotecario; prestito su pegno; rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.
- L'attività di mediazione creditizia invece è riservata ai soggetti iscritti all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi. I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
- Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente.
- E' invece possibile per i mediatori creditizi raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.
- L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra l'attività di mediazione creditizia.

rischi

- Scegliere discrezionalmente di rivolgersi per l'istruttoria di un prestito al mediatore creditizio non rappresenta garanzia di trovare un istituto bancario o un intermediario finanziario disposto a concedere il finanziamento. Pertanto il rischio dell'operazione consiste proprio nella possibilità di non trovare l'istituto bancario e l'intermediario finanziario che concede il prestito.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. Provvigioni di mediazione riconosciute al mediatore stesso dalla banca o dall'intermediario finanziario: come indicato, nella loro misura massima, nei fogli informativi delle singole banche o dei singoli intermediari finanziari e consegnati unitamente al presente in base al tipo di finanziamento richiesto.
2. Spese di istruttoria, a carico del cliente, spettanti al mediatore: nessuna.
3. Rimborsi spese, a carico del cliente, documentati dal mediatore (come per esempio, rimborso spese di spedizione, telefoniche, di fotocopie, di bolli, di visure camerali, catastali o protesti etc.): nessuno, e comunque quelli documentati.
4. Altri costi, richiesti dal mediatore al cliente in caso di prestazioni accessorie o opzionali (cancellazioni dalle Centrali Rischi Bancarie, riabilitazioni, etc.): nessuna.
5. Spesa richiesta al cliente, a titolo di penale, in caso di recesso dal contratto senza giustificato motivo, non abbia prodotto tutta la documentazione necessaria al completamento dell'iter di approvazione, o nel caso in cui abbia violato il patto di esclusiva, o nel caso in cui abbia fornito notizie o documentazione non corrispondente al vero: come al precedente punto 3.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

diritti del cliente

Il cliente ha il diritto:

- di avere a disposizione e di asportare copia del presente foglio informativo, datato e aggiornato, contenente una dettagliata informativa sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali; copia dell'avviso, contenente le principali norme di trasparenza; copia del contratto di mediazione creditizia, completo del documento di sintesi;
- di avere a disposizione mediante tecniche di comunicazione a distanza, qualora il mediatore se ne avvalga, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente Foglio Informativo e dell'Avviso sulle principali norme di trasparenza relative all'operazione o al servizio offerto. A questo riguardo il cliente potrà consultare il sito internet www.finonline.it;
- di ottenere, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, senza termini e condizioni, una copia del relativo testo, completa anche del documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione e fermo restando che la consegna di tali copie non impegna né il mediatore creditizio né il cliente alla stipula definitiva del contratto stesso di mediazione creditizia;
- di ricevere un esemplare del contratto di mediazione creditizia stipulato, con incluso anche il documento di sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto stesso;
- di recedere dal contratto di mediazione creditizia, in qualunque momento.

obblighi del cliente

Il cliente ha l'obbligo:

- Il cliente ha l'obbligo di fornire qualunque dato, informazione e documento assolutamente vero;
- Il cliente ha l'obbligo di informare il mediatore su eventuali altre richieste formulate nei sei mesi precedenti presso altri mediatori, intermediari finanziari o banche;
- Il cliente ha l'obbligo di dichiarare l'esistenza, a proprio carico, di qualunque evento che possa essere pregiudizievole per il compimento dell'oggetto dell'incarico di mediazione, compresa l'esistenza di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.

obblighi del mediatore

Il mediatore ha l'obbligo:

- E' obbligo del mediatore predisporre una attività di istruttoria adeguata al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto.
- E' obbligo del mediatore una condotta chiara, corretta e diligente, nel rispetto delle norme in materia di trasparenza.
- E' obbligo del mediatore il segreto professionale.

limitazioni nei rapporti tra mediatore e cliente

- Il cliente ha diritto di recedere entro e non oltre sette giorni dalla sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.
- Il cliente autorizza il mediatore creditizio a dare immediatamente corso al contratto di mediazione creditizia.
- Il contratto di mediazione creditizia ha una durata di mesi 6 dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile; alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.
- Il mediatore creditizio si impegna ad eseguire il servizio di mediazione entro il termine massimo di mesi sei (mesi 6) dalla sottoscrizione del contratto di mediazione.
- Eventuali contratti accessori devono essere accettati e sottoscritti dal cliente.
- Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche o intermediari finanziari, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente né specificatamente il motivo.
- Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato delle banche o intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto.
- In caso che insorgano delle controversie il Foro competente è quello di Ostuni.

LEGENDA DEI PRINCIPALI TERMINI AFFERENTI LA MEDIAZIONE CREDITIZIA**MEDIATORE CREDITIZIO**

colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

CLIENTE

qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio.

LOCALE APERTO AL PUBBLICO

il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

OFFERTA FUORI SEDE

l'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio.

TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore creditizio.

INTERMEDIARI FINANZIARI

società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco generale o nell'elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n°385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

UIC

Ufficio Italiano dei Cambi, ente strumentale della Banca d'Italia, presso il quale è istituito l'Albo dei Mediatori Creditizi.

L'Albo è consultabile sul sito internet dell'UIC www.bancaditalia.it

Per ricevuta, prima della conclusione del contratto _____